

IVA

L'Iva nell'e-commerce diretto

di Federica Furlani

Il commercio elettronico si distingue in **e-commerce diretto** ed **e-commerce indiretto**, a seconda delle modalità di consegna del bene o servizio oggetto della compravendita.

In particolare, nell'**e-commerce diretto** **tutte le fasi della transazione avvengono online**, trattando la cessione di beni virtuali non tangibili o di servizi con modalità elettronica e quindi acquisti in forma digitale (fornitura di immagini, testi, informazioni, accesso a banche dati, fornitura di *software*, etc.); nell'**e-commerce indiretto** invece, l'ordine ed il pagamento avvengono *online*, ma il bene viene materialmente spedito e **fisicamente consegnato**.

Ai fini fiscali, la differenza è fondamentale: il **commercio elettronico diretto** è qualificato come **prestazione di servizi** ([Direttiva 2006/112/CE](#) e risoluzione 274/E/2008), mentre quello **indiretto** come **cessione di beni**, con le relative conseguenze ai fini Iva.

La loro individuazione è pertanto molto importante: a tal fine l'[Allegato II della Direttiva 2006/112/CE](#) riporta il seguente **elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica** (di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera k):

1. fornitura di siti *web* e *web-hosting*, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
2. fornitura di *software* e relativo aggiornamento;
3. fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
4. fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
5. fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Una volta ricondotta un'operazione nell'ambito del commercio elettronico diretto, il passo successivo, ai fini del corretto inquadramento ai fini Iva, è individuare se l'operazione viene posta in essere **tra soggetti passivi d'imposta** (*business to business – B2B*) o nei confronti di **soggetti privati** (*business to consumer – B2C*).

In realtà, per quanto attiene ai servizi di *e-commerce* diretto, la distinzione tra operazione effettuata con committente soggetto passivo Iva o con privato consumatore (rapporti B2B e B2C) rileva solo ai fini della modalità di applicazione dell'Iva, poiché comunque le **operazioni in esame sono assoggettate ad Iva nel Paese del committente** a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito (Paese Ue o Extra-Ue).

L'[articolo 7-sexies, comma 1, lettere f\) e g\)](#) del D.P.R. 633/1972, considera infatti come

territorialmente rilevanti **in Italia**, se rese a **committenti non soggetti passivi d'imposta, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici** (nonché le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) **quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato** o ivi residente senza domicilio all'estero.

A livello procedurale, le modalità di applicazione dell'Iva sono, invece, differenziate a seconda dello **status** del committente (soggetto Iva o meno), in quanto:

- **nei rapporti B2B**, il prestatore deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, in quanto trattasi di operazioni non soggetta in base all'[articolo 7-ter](#), e il cliente deve integrare e registrare la fattura ricevuta secondo la disciplina del **reverse charge**;
- **nei rapporti B2C**, l'imposta è dovuta nel Paese del cliente, il che significa che il prestatore deve aprire una **posizione Iva in tutti i Paesi membri** dove risiedono i clienti. In alternativa è prevista **l'opzione MOSS**(Mini Sportello Unico) che consente ai soggetti passivi di assolvere gli obblighi Iva in un solo Stato Ue, tramite un portale *web*, evitando così l'identificazione in ogni Stato Ue di consumo. Si segnala che il [**M. 27/10/2015**](#) ha **escluso l'obbligo di certificazione** per le prestazioni di servizi elettronici (e di telecomunicazione e teleradiodiffusione) **rese a committenti non soggetti passivi** (B2C).

Prestatore	Committente	Iva
IT	UE privato	IT deve identificarsi ai fini Iva nello Stato UE del consumatore finale o optare per il MOSS
IT	UE soggetto passivo /IT emette fattura non soggetta articolo 7-ter EXTRAUE	
UE/EXTRAUE	IT soggetto passivo	IT integra la fattura secondo il meccanismo del <i>reverse charge</i>
UE/EXTRAUE	IT privato	IT riceve una fattura con Iva / opzione per il MOSS da parte del prestatore estero

OneDay Master

LA DISCIPLINA IVA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)